

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6 del Reg.	Determinazione della misura della indennità di carica spettante al Oggetto: Sindaco e agli Assessori Comunali - Anno 2022
Data 02-02-2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **due** del mese di **febbraio** alle ore **12:50**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dettori Matteo Emanuele	Sindaco	P
Murru Francesco	Vice Sindaco	A
Fiori Antonio Michele	Assessore	P
Russo Andrea	Assessore	P
Cirroni Anna Elisabetta	Assessore	A

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 1 e 8 dell'art.82 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto il Decreto 4 aprile 2000, n. 119: *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali"*, emanato in attuazione dell'art. 82, comma 8, del D.lgs n.267/2000;

Preso atto che il citato Decreto stabilisce, all'art. 3, comma 6, che: *"Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrize sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci"* e, all'art.12, comma 1, che: *"Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia"*

determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione". **Preso atto** che dal combinato disposto delle due illustrate disposizioni, deriva che: le indennità dei componenti della Giunta sono parametrize a quelle dei Sindaci; tuttavia, tale parametrizzazione tiene conto solo dei valori fissati nel decreto e non di eventuali aumenti o diminuzioni disposti in concreto.

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Dato atto

- che con D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2010, n° 122, all'art. 6, comma 3° è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

- che la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 (depositata in data 12 gennaio 2012), ha stabilito che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del DL112/2008 cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e, pertanto, conclude che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge 266/2005 sia disposizione ancora vigente;

- che la Corte dei Conti del Lazio è intervenuta in merito con la deliberazione n° 208 del 21.12.2015 specificando che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento previsto dalla legge n° 266/2005 (Legge finanziaria 2006), da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/09/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile;

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n° 35/SEZAUT/2016/QMIG in data 28.11.2016 ha confermato quanto già sostenuto nelle precedenti deliberazioni citate enunciando l'orientamento interpretativo per cui *“non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n° 266 del 2005”*;

Esaminato l'art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, intitolato *“indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”*, il quale, nell'integrare l'art. 82 del D.lgs n.267/2000 con il comma 8-bis, ha disposto quanto segue: *“La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

Preso atto che il sopra citato art. 57 del quater del D.L. n.124/2019, stabilisce ai commi 2 e 3, che per concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione dal comma 1 dell'art.57-quater è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, a decorrere dall'anno 2020, da ripartire tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2020, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 2908 abitanti residenti;

Dato atto che l'indennità mensile del sindaco per i comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, come prevista dal D.M. n. 119/2000 è pari a € 2.169,12, con la decurtazione del 10% disposta in modo permanente dall'art. 1 comma 54 della L. 266/2005, è pari a € 1.952,21,

Dato atto che l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è quantificabile in € 1.659,38, pari all'85% di € 1.952,21;

Dato atto che l'art. 82 comma 8-bis del D.lgs n. 267/2000 prevede la possibilità esclusivamente a favore dei Sindaci, non prevedendo alcuna modifica per le indennità spettanti al vicesindaco o agli assessori, che pertanto risultano al momento invariate;

Ritenuto, sulla base di quanto disposto dall'art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, di dover confermare la misura dell'indennità di funzione da riconoscere al Sindaco, e agli altri componenti la Giunta comunale, nella misura prevista nelle Deliberazioni n. 18/2019, n. 22/2020, n. 25/2021;

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate, e precisamente:

COMUNI CON ABITANTI		Importo da D.M. 119/2000	Riduzione del 10%	Riduzione dell'85%	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
					Sindaco	Vice Sindaco 20%	Assessori 15%
-	1.000	1.291,14	1.162,03				
1.001	3.000	1.446,08	1.301,47			260,29	195,22
3.001	5.000	2.169,12	1.952,21	1.659,38	1.659,38		

Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, emanato con decreto del Presidente della Regione n.1 del 05.02.2019, il quale ha previsto per gli amministratori locali un forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato, gravanti sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 2/2007;

Richiamata la delibera della G.C. n° 24 del 13.03.2019 avente ad oggetto "Art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e Regolamento di attuazione in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive. Determinazioni.", con cui veniva determinato per le funzioni di Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli altri Assessori Comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente al rimborso attribuito al Sindaco, con decorrenza da Marzo 2019;

Richiamata altresì la precedente deliberazione n. 25/2021 "Determinazione della misura delle indennità spettante al Sindaco e agli assessori comunali anno 2021"

Atteso che su tale rimborso forfettario le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti della Sardegna si sono espresse in modo non favorevole, e anche la Regione Sardegna ha in programma la modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n.1 del 05.02.2019;

Valutato quindi opportuno per questo motivo, a decorrere dal 01 febbraio 2020, non percepire tale rimborso forfettario;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell' art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Qualificata la premessa parte integrante e sostanziale del deliberato;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di confermare la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco determinata, ai sensi dell'art. 82 comma 8-bis del D.Lgs n. 267/2000, nella misura dell'85% dell'indennità prevista per i sindaci dei Comuni con popolazione tra i 3000 e i 5000 abitanti, con riduzione del 10%, pari a € 1.659,38 mensili, con Deliberazione n. 25/2021;

Di confermare l'indennità di funzione spettante al Vicesindaco e agli Assessori determinata, ai sensi dell'art.82, comma 8 bis del D.lgs n.267/2000, con riduzione del 10% sull'importo fissato dal D.M. 119/2000, all'art. 1, tab. A, secondo quanto disposto dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con Deliberazione n. 25/2021:

- Vicesindaco € 260,29

- Assessori € 195,22

Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Di confermare la rinuncia, con decorrenza dal 01 febbraio 2020, al "rimborso forfettario", di cui alla deliberazione di G.C. n° 24 del 13.03.2019;

Di dare atto che il maggior onere sostenuto dal Comune verrà finanziato dallo Stato, come previsto dall'art. 57-quater co. 2 e 3 del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito in L. n. 157 del 19.12.2019;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, ad esito uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con l'iter di approvazione del bilancio di previsione;

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito web istituzionale "*Amministrazione Trasparente*".

Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 02-02-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **Avv. Antonella Piredda**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 02-02-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. Claudio Spanu**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL Sindaco

F.to Matteo Emanuele Dettori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, dal 04-02-2022 al 19-02-2022, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Uri, 04-02-2022

N. pubblicazione: 112 del 04-02-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Letizia Sanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: **in data** 02-02-2022

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Uri, 04-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Cristina Contini